

Servizio Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica

Settore Edilizia Regionale

CUP: J22F15000110002

CIG: B71660996A

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di: "Restauro del muro di confine e realizzazione delle murature di sostegno delle aree esterne - Fase 2" sito in Via Vittorio Veneto n. 28 a Cagliari

Intervento c.3 Piano Regionale delle Infrastrutture: "Demolizione e ripristino muro di sostegno e muro di confine con la villa Satta del compendio immobiliare di via Vittorio Veneto in Cagliari"

PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto, secondo il disposto di cui all'articolo 87 del Decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. in seguito Codice.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia regionale, Flussi informativi e contrattualistica, n. 3050 del 17/07/2025 è stato determinato di affidare l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto.

L'intervento c.3 del Piano regionale delle Infrastrutture, avente inizialmente ad oggetto la Demolizione e il ripristino del muro di sostegno del compendio immobiliare di via Vittorio Veneto, è affidato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad AREA, ai fini dell'attuazione, con convenzione stipulata il 20 ottobre 2015 e un importo finanziato di euro 300.000,00. Con DGR n° 38/11 del 28 giugno 2016 viene ampliato l'oggetto dell'intervento, includendo anche il muro di confine con la Villa Satta, e incrementate le risorse finanziarie fino a euro 450.000,00; con D.G. R. n. 26/11 del 25/07/2023 il finanziamento è stato incrementato di euro 121.000 per un totale di euro 571.000,00.

Con Determinazione del Direttore Generale n° 804 del 20 marzo 2017, avente efficacia dal 12 maggio 2017, l'intervento viene affidato al Servizio Centrale di Committenza; le competenze del Servizio sono oggi in capo al Servizio Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 11/04/2025 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio n. 1756 del 23/04/2025.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo, <https://www.sardegnaecat.it>.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I.3 al Codice, è pari a mesi tre, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Luogo di esecuzione: via Vittorio Veneto n. 28 - Comune di Cagliari

[NUTS ITG27]

CIG: B71660996A

CPV: 45223000 – strutture in cemento armato (PREVALENTE)

CPV: 45454100 – lavori di restauro

CUP: J22F150001100022

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è: ing. Vanna Madama – vanna.madama@area.sardegna.it - 070-2007292.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenuti nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", disponibile sul sito www.sardegnaecat.it nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico"

link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna", "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Manuali OE" disponibili sul sito SardegnaCAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di avvalimento la registrazione deve essere altresì effettuata da ciascuna ditta ausiliaria.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma Sardegna CAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico/ausiliario.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

In caso di avvalimento l'ausiliario, con la registrazione e con la presentazione del DGUE tramite le funzionalità di sistema, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile alla sua impresa; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile alla ditta registrata.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico ovvero, se del caso, dell'ausiliario.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Agli operatori economici e agli ausiliari non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Si raccomanda a tutti i soggetti (operatori economici, ditte ausiliarie) concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale;
- d) Schema di contratto;
- e) Domanda di partecipazione;
- f) Modulistica e documento di gara unico europeo (da compilare sulla Piattaforma);
- g) Elaborati tecnici di progetto (progetto esecutivo);
- h) Informativa privacy;
- i) Patto di integrità di AREA;
- j) Codice di comportamento RAS.

La documentazione è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nella sezione "Allegati" della RdO_rfq_465153

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/09/2025 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione "Messaggi" della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nella sezione messaggistica della RdO.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso al domicilio digitale indicato dall'operatore in fase di registrazione.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e a verificare la correttezza del proprio domicilio digitale, l'abilitazione del proprio indirizzo PEC alla ricezione di posta ordinaria, o in alternativa, aver indicato un indirizzo PEC e un indirizzo di posta ordinaria. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei lavori relativi a: "Restauro del muro di confine e realizzazione delle murature di sostegno delle aree esterne - Fase 2", sito in via Vittorio Veneto n. 28, Comune di Cagliari.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto non compatibile con la tipologia dell'intervento e considerato che l'importo stimato consente la partecipazione delle micro imprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore stimato dei lavori è di 229.026,13 (€ duecentoventinovemilaventisei/13), esclusa IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza, articolato come segue:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente/Scorporabile	Subappalto
Opere strutturali speciali	OS21	I	Sì	178.223,18	77,82%	Prevalente	No
Restauro	OG2	I	Sì (all. II.18)	50.802,95	22,18%	Scorporabile	Sì
Di cui:							
Costo manodopera				57.680,48			
OO.SS.				3.205,01			
Totale				229.026,13	100%		

Il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022), così come modificato dal "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM come indicati nel Capitolato speciale d'Appalto (artt. 56 e seguenti) e nella relazione CAM a dichiarare il relativo impegno nella Domanda di partecipazione.

Per la presente procedura trova applicazione l'articolo 82, c.2, del Codice dei Contratti, ovvero ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Le categorie richieste per la partecipazione sono: categoria OS21 classifica I (prevalente), categoria OG2 classifica I (scorporabile a qualificazione obbligatoria, oppure con dimostrazione dei requisiti ai sensi dell'art. 10 dell'allegato II.18)

Per ulteriori specifiche sui requisiti di partecipazione si rimanda ai paragrafi 5 e 6 del presente disciplinare. L'intervento si compone delle lavorazioni le cui specifiche sono dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto trova copertura finanziaria sul Capitolo 10504 Art. 00010 del Bilancio di previsione 2025-2027 di AREA, come esplicitato nella Determinazione a contrarre approvata della Stazione appaltante.

La manodopera è pari a euro 57.680,48, come stimata nell'Allegato H – Quadro di incidenza della manodopera".

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto collettivo applicato per i lavori è F012 – EDILI: Industrie e Cooperative.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo per i lavori come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Il prezzo preso di riferimento per la progettazione del presente intervento è quello elaborato dalla Regione Sardegna, allegato alla Deliberazione della Regione Sardegna n. 28/12 del 31/07/2024.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 20%, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi del comma 18 dell'articolo 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., (vedasi art. 23 del Capitolato);
- in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore ad euro €. 35.000,00 (trentacinquemila/00). (vedasi art. 24 del Capitolato);
- saldo ai sensi del comma 9, art. 117 del D.lgs. 36/2023 (vedasi art. 25 del Capitolato)

3.1 Durata

La durata prevista dell'appalto è pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. È fatta salva la possibilità della stazione Appaltante di consegnare i lavori in via d'urgenza.

3.2 Opzioni e rinnovi

Per il presente appalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023.

3.3 Revisione dei Prezzi

La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'allegato II.2 bis del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% applicata alle prestazioni da eseguire e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i gli indici sintetici di costo di individuati ai sensi del comma 4-quater del Codice, individuati con provvedimento da adottare dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis.

Nelle more di adozione di tale provvedimento, la compensazione è determinata considerando l'indice sintetico del costo di costruzione di un fabbricato residenziale elaborato dall'ISTAT.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Per le modifiche del contratto si rinvia a quanto riportato nel CSA agli articoli 33 e 34.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del cosiddetto "quinto d'obbligo" è pertanto pari a € 274.831,36 al netto di IVA come da seguente tabella:

Importo a base d'asta € 225.821,12

Importo della sicurezza € 3.205,01

Importo massimo quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento € 45.805,23

Valore globale stimato € 274.831,36

3.5 Penali e premio di accelerazione

Come disciplinato all'art. 18 del Capitolato posto a base di gara, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro tecnico economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", è previsto un premio di accelerazione

per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, in pari allo 0,5‰ (ZERO VIRGOLA CINQUE per mille) dell'importo netto contrattuale fino all'occorrenza di euro 738,83, in considerazione del fatto che l'intervento attuale rappresenta una "Fase 2" dell'intervento originario, e che nel corso degli interventi precedenti si è palesata la necessità di usufruire di importi imprevisti.

Tutti i premi di accelerazione saranno riconosciuti sull'importo della rata di saldo in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, come definiti nell'articolo 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 65 comma 1 del Codice).

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art 57 comma 2-bis e dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 del Dlgs 36/2023, **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art 57 comma 2-bis e dell'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere di cui all'articolo 1 comma 2 Allegato II.3 del Codice.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1 Requisiti di ordine speciale per l'operatore economico

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto. All'operatore di altro Stato membro: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Nell'ipotesi di Consorzi tra cooperative o società consortili il requisito deve sussistere sia per il Consorzio che per le imprese consorziate.
- Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
 - **categoria OS21 classifica I (prevalente)**

- **categoria OG2 classifica I** (scorporabile a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 euro: attestazione SOA, se in possesso; in alternativa I requisiti relativi alla categoria OG2 possono essere dimostrati ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.18:

- a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
- b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 sull'idoneità organizzativa;
- c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I requisiti sopra riportati sono autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Le categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria.

Le categorie specificate nella Tabella A dell'allegato II. 12 del D.lgs. n. 36/2023 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario l'offerente sarà tenuto a subappaltare le predette lavorazioni. Nel caso il concorrente non si avvalga della dichiarazione di subappalto necessario, l'offerente è obbligato a raggrupparsi con un soggetto qualificato.

Per la Categoria OS21 classifica I, in assenza di requisito, è possibile partecipare in forma associata e/o in avvalimento. Per la categoria OS21, come specificato all'art. 43 del CSA, non è previsto subappalto, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del sito, caratterizzato dalla presenza di una zona archeologica di difficile accesso, dalla presenza di dipendenti in servizio presso la propria sede di lavoro e dalla presenza di imprese terze legate al funzionamento del fabbricato, tutte riflettentesi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la categoria OG2 classifica I, in assenza di requisito è possibile partecipare in forma associata. I lavori inerenti tale categoria devono essere obbligatoriamente svolti da un'impresa qualificata. In caso di assenza del requisito è possibile ricorrere al **Subappalto cosiddetto Qualificante o Necessario** come di seguito specificato. Non è previsto il subappalto cosiddetto "a cascata", come specificato all'art. 43 del CSA, per le stesse ragioni riportate al capoverso precedente.

Il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG2 può ricorrere, come sopra richiamato, al cd. subappalto qualificante o necessario, di cui all' art. 63 della Direttiva 2014/24/UE.(Sentenza del Consiglio di Stato n. 121 del 08.01.2025).

In tali casi è obbligo dell'operatore economico dichiarare formalmente nel DGUE in fase di presentazione dell'offerta, di **subappaltare l'esecuzione dei lavori delle opere scorporabili** di cui non possiede la qualificazione ad imprese che ne sono in possesso.

In caso di subappalto qualificante, l'omessa dichiarazione di voler ricorrere al subappalto costituisce motivo di esclusione.

All'interno dell'appalto sono presenti lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Gli operatori economici devono pertanto possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto

elenco (si veda la Circolare Ministero dell'Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate.

6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, del Codice dei Contratti, laddove:

- il componente del R.T.;
- la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in un in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento e/o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria Operatore economico raggruppato

Il requisito relativo alle capacità economico finanziaria e tecnico professionale indicato al paragrafo 6 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65. comma 2, lettere b), c) c d), sono disciplinati dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tali requisiti sono valutati come di seguito riportato:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta, la durata e ogni elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Si richiama integralmente l'Allegato II.12 art 26.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante in accordo con la vigente normativa:

È ammesso l'avvalimento per la categoria OS21; non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, del Codice e dichiararli compilando le parti pertinenti del DGUE disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT alla quale accede previa registrazione;
- b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali oggetto di avvalimento (eventuale SOA) e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento (dichiarazione del DGUE)

NB: Si rammenta che, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente essere registrato al servizio FVOE secondo le indicazioni del presente disciplinare.

Il concorrente allega all'interno della piattaforma SardegnaCAT nella sezione della busta di qualifica della RDO il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto o concedere in cottimo e individua nel DGUE le tipologie di lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione della volontà il subappalto è vietato.

In caso di ricorso al subappalto qualificante o necessario, è obbligatorio indicare la modalità nel DGUE, pena carenza del requisito di qualificazione.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs 36/2023 le opere in **OS21 - categoria prevalente** - non possono essere oggetto di subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto riguardante un'area di rilevanza archeologica e tenuto conto della complessità delle prestazioni e lavorazioni da effettuare, oltreché per ragioni legate alla sicurezza ed alle possibili interferenze con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, che permettono l'ingresso nell'area ad un numero limitato di imprese, mezzi e lavoratori.

Ai sensi dell'art 119 comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato f.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs 36/2023 **le opere in OG2** - categoria scorporabile e subappaltabile - **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto** in quanto le caratteristiche del cantiere, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, e per ragioni legate alla sicurezza ed alle interferenze con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, permettono l'ingresso nell'area ad un numero limitato di imprese, mezzi e lavoratori; è pertanto vietato il cd. "subappalto a cascata".

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, così come modificato dal "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", cui si rinvia.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di seguito indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

A tal fine si specifica che al personale dipendente impiegato nell'appalto delle opere in oggetto sarà applicato il contratto collettivo F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative di cui all'archivio del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare il contratto collettivo diverso da quelli indicati negli atti di gara, il RUP verificherà del suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, e la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D.Lgs. 209/2024.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM come indicati nella relazione CAM e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, in sede di presentazione dell'offerta, l'Operatore economica dichiara l'impegno al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi nell'allegato Domanda di partecipazione.

In riferimento all' art. 57 del Codice, si applicano le deroghe previste dall'art 1 dell'Allegato II.3. "La stazione appaltante si avvale del diritto di escludere l'inserimento, nella documentazione di gara per i lavori in oggetto, delle previsioni in merito all'occupazione femminile per il settore dei lavori edili dal momento che, per la specificità dei lavori da eseguirsi, l'assenza di maestranze in quantità sufficienti (secondo dati Istat riferiti alla fine del 2018, trend confermato dai dati desumibili dalle casse edili di Brescia e dal portale del lavoro del Veneto, si tratta di appena il 6% della forza lavoro, inoltre, il 68% delle dipendenti donne nell'edilizia sono impiegate, mentre il 4,5% sono operaie) l'applicazione di dette previsioni le renderebbe di impossibile attuazione.

Permane l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto, da riservare all'occupazione giovanile (lavoratori con meno di 36 anni di età)."

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (oltre i 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIE

A norma dell'art. 53, comma 1, del Codice, per il presente affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'articolo 117 del Codice, ed è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi

del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, come disposto dal comma 6 dell'articolo 117 del Codice.

Per lo svincolo progressivo della garanzia definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 117 del Codice.

Polizza assicurativa: L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le polizze richieste dalla Stazione Appaltante, come riportato all'art 2.12 del Capitolato sono:

- 1) assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, la somma da assicurare corrisponde a quello del contratto;
- 2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori per il massimale di € 500.000,00;
- 3) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo di 500.000 euro.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 117 del Codice, la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie definitive prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

11 SOPRALLUOGO

Considerata la peculiarità del sito di intervento, come descritto nella relazione illustrativa, è richiesto in sede di RdO il sopralluogo obbligatorio presso il sito di intervento, previa richiesta al RUP da inoltrare all'indirizzo: vanna.madama@area.sardegna.it entro il termine del 10/09/2025, da parte del legale rappresentante o di un suo delegato.

La data del sopralluogo verrà concordata a seguito della richiesta; il sopralluogo sarà effettuato alla presenza del RUP o di un suo delegato.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore, purché in possesso del documento di identità e appositamente delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

A seguito del sopralluogo il RUP o un suo delegato rilascerà il relativo verbale da caricare all'interno della busta di qualifica.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara". A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento mediante in FVOE.

Qualora il pagamento non risulti attestato, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il mancato pagamento è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez III, 3 Febbraio 2023 n.1175- Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340)

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.sardegnaecat.it.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità

del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 16/09/2025 (16 settembre 2025)** a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento "Manuali OE", l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

-l'offerta è vincolante per il concorrente;

-con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della RdO.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte in parte telematicamente e in parte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla procedura e nell'area Allegati della RdO.

La compilazione del DGUE avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale DGUE operatore economico raggiungibile al link:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

- L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
- L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'intervento le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
 - originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'intervento. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

- L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare;

Si precisa che per il sistema la trasmissione del DGUE con tale modalità è indispensabile per poter procedere all'invio dell'offerta. Si raccomanda pertanto una attenta lettura del documento.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

-la mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez III, 3 Febbraio 2023 n.1175 - Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340).

-sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

-è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui all'articolo 9 del presente bando. (Tar Sardegna, Sez. II, 13/12/2023, n. 939)

Il subprocedimento del soccorso istruttorio verrà gestito attraverso la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma, anche successivamente alla presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa attraverso dell'area "Messaggi" della RdO.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT, sezione dedicata alla busta di qualifica, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. Domanda di partecipazione e modulistica;
- b. DGUE (da compilare sulla piattaforma);
- c. (Eventuale) procura;
- d. Verbale rilasciato dal RUP di avvenuto sopralluogo;
- e. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- f. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- g. Modulo attestazione pagamento imposta di bollo e copia scansionata del pagamento;
- h. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- i. solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "Allegati generici".

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta tramite il modello messo a disposizione, allegato A.

Deve essere presentata e firmata unicamente dall'Operatore Economico in forma singola o associata.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi dell'operatore economico e la forma di partecipazione e i relativi impegni in relazione a ciascuna forma;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
 - le qualificazioni eventualmente possedute;
 - (eventuale) l'adozione di misure di self-cleaning;
 - (eventuale) in caso di concordato preventivo con continuità aziendale il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
 - (eventuale) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca: il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
 - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di
 - aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
 - l'insussistenza in capo all'OE delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h) del Codice;
 - che l'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese in relazione a tutti i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;
 - che nel caso di socio persona giuridica, per gli amministratori (da indicare) sussiste/non sussiste sentenza o decreto ovvero misura interdittiva relativa ad uno dei reati di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice);
 - di ritenere remunerativa l'offerta economica;
 - di essere degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e previsto nel "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con DAU n. 2 del 31/01/2025 Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2025/2027:
https://www.area.sardegna.it/documenti/43_588_20211103185154.pdf
https://www.area.sardegna.it/documenti/43_588_20250131133029.pdf
- e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità di AREA approvato con Deliberazione AU n. 17 del 29/04/2025 allegato;
 - di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Manuali OE" disponibili sul sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.
 - di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT. Il documento è disponibile sul sito www.sardegnacat.it nella sezione "Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico";

- di non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver preso visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alla presente procedura;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.
- di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, di indicare il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf., debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG dell'appalto e di assumere ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Dichiarazioni clausole sociali:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui Allegato II.3 del Codice;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- indica il domicilio digitale;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 25

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Indicazioni per la sottoscrizione della domanda e delle relative dichiarazioni

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

In caso di concorrente che partecipa in forma singola:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore, in quest'ultimo caso con allegata la documentazione nelle modalità indicate nel presente paragrafo

In caso di partecipazione in forma associata:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/ GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore ma deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf., debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG dell'appalto. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 Documento di gara unico europeo

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico compila il DGUE sulla Piattaforma SardegnaCAT, secondo quanto di seguito indicato e come descritto nel "Manuale per la compilazione del DGUE".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato sulla piattaforma, sottoscritto e caricato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

Sarà cura dell'operatore economico, una volta espressa l'intenzione di rispondere alla RdO selezionare il "tipo di risposta", al fine di invitare, se del caso, gli ulteriori soggetti che devono compilare il DGUE, indicando a sistema le informazioni richieste come da "Manuale per la compilazione del DGUE".

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo sulla Piattaforma SardegnaCat utilizzando il format predisposto dall'amministrazione. Sarà cura dell'Operatore economico, e degli altri soggetti sopra indicati se del caso, compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il "Manuale per la compilazione del DGUE" è disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT nel seguente link:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, reso disponibile dall'Operatore economico attraverso la piattaforma SardegnaCAT con le modalità indicate nel "Manuale per la compilazione del DGUE", previa registrazione alla stessa.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla Piattaforma SardegnaCAT seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento; (Allegato A.2)
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) (eventuale) attestazione SOA o documentazione a comprova del requisito oggetto dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

15.5 Documentazione e ulteriori dichiarazioni per i soggetti associati

I documenti di seguito richiesti dovranno essere inseriti nella piattaforma SardegnaCAT.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i lavori Allegato A.1

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- (eventuale) Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i lavori Allegato A.1

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (da rendersi nell'allegato A "Domanda di Partecipazione")
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; (da rendersi nell'allegato A "Domanda di Partecipazione")
 - c) dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; (da rendersi nell'allegato nell'allegato A "Domanda di Partecipazione")
 - d) (eventuale) Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i lavori Allegato A.1

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:*

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (da rendersi nelle "Dichiarazioni integrative")
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:*

- Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i lavori Allegato A.1

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

In generale si precisa che per tutti i documenti che si richiedono in copia la Stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento della procedura, l'esibizione dell'originale o di una copia conforme all'originale.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico digita a sistema nella piattaforma SardegnaCAT l'offerta economica, secondo le seguenti modalità e contenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- nel campo "Ribasso percentuale", il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). Il ribasso è espresso in cifre, con massimo 3 numeri decimali dopo la virgola.

- nel campo "Costi aziendali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Tali costi dovranno essere quantificati dall'Operatore economico.

Detti costi relativi alla sicurezza aziendale connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- nel campo "Costi della manodopera" indicare i costi della manodopera, sulla base di quanto indicato nel quadro di incidenza della mano d'opera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - al fine di poter permettere alla Stazione appaltante di fare le valutazioni circa il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lettera d), del Codice, da eseguire prima dell'aggiudicazione – l'operatore economico allega la documentazione riguardante gli elementi di costo della manodopera.

Al termine dell'inserimento dei dati l'Operatore economico dovrà generare il file pdf dell'offerta economica, contenente i dati precedentemente indicati. Successivamente il file pdf, dovrà essere scaricato, senza

modificarne il nome e il contenuto, firmato digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione 15.1.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sul file pdf dell'offerta economica stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Tale documento, a seguito della firma dovrà essere ricaricato nella piattaforma. Nel caso in cui non sia caricato alcun file o questo risulti illeggibile, il RUP valuterà la riconducibilità dell'offerta all'operatore economico. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Per le modalità operative si rimanda alla documentazione presente al seguente link: https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, qualora l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni, ai criteri indicati nel bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara, nonché provenga da un offerente che non sia stato escluso ai sensi dell'art. 94 del Codice e che soddisfi i criteri di selezione fissati nel bando di gara.

18 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

In considerazione della procedura di gara individuata, il Seggio di gara è monocratico, nella persona del RUP.

Scaduti i termini di presentazione delle offerte, si procederà tramite il sistema Sardegna CAT, dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegnaecat.it>, all'acquisizione ed alla visualizzazione delle offerte presentate.

Al termine delle operazioni di gara, che verranno verbalizzate dal sistema SardegnaCAT, si procederà all'aggiudicazione e, a seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario, sarà proposta l'efficacia dell'aggiudicazione.

L'affidamento sarà comunicato, oltre che con le modalità previste dal SardegnaCAT, anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dal concorrente.

Sono fatte salve le comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli articoli 29 e 184 del Codice.

L'offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.

Le operazioni possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

18.1 Verifica della documentazione amministrativa

In prima istanza si procederà attraverso il sistema SardegnaCAT:

- (I) a verificare l'offerta inserita a sistema entro il termine indicato;
- (II) all'apertura della Busta di Qualifica e al controllo della completezza, della correttezza formale e della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- (III) ad ammettere alle fasi successive della procedura il concorrente la cui documentazione amministrativa sia regolare per il quale le verifiche di cui ai precedenti punti abbiano avuto esito positivo e ad escludere invece dalla gara il concorrente che non soddisfi le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(IV) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi, del documento di gara unico europeo e delle altre dichiarazioni, a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando al destinatario un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti via PEC. Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara il concorrente che non abbia adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risulti non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2 Verifica dell'offerta economica

Nella medesima seduta o in seduta successiva, a sistema, si procederà ad aprire la Busta Economica del concorrente ammesso.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Si procederà ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, all'individuazione della soglia di anomalia utilizzando il metodo A di cui all'allegato II.2. È prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nei casi in cui si debba eseguire la verifica dell'anomalia dell'offerta o la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, del Codice, la seduta viene sospesa in attesa dello svolgimento della procedura di verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si provvederà inoltre alla verifica di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, del Codice e alla verifica di congruità del costo della manodopera.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche si verifichino cause di esclusione si procederà all'esclusione.

Ultimato il procedimento di verifica, valutati gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, il sistema definisce la conseguente graduatoria finale di merito, aggiudicando la gara a favore della migliore offerta non anomala e ritenuta congrua, risultante dalla predetta graduatoria di merito.

A conclusione dei lavori verranno trasmessi copia dei verbali di gara e le offerte al RUP per gli atti di competenza.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP verifica, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto le dichiarazioni, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, secondo la Delibera n. 464/2022.

Il Direttore del Servizio, vista la proposta di aggiudicazione del RUP, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del Codice, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. In tale ipotesi si provvederà allo scorrimento della graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 55 del Codice non si applicano i termini dilatori previsti dal comma 3 lett. d) dell'articolo 18 del Codice. Pertanto, la stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva come definita dal paragrafo 10 del presente disciplinare, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura del Direttore del Servizio della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Secondo quanto disposto dalla Tabella A dell'Allegato I.4 l'imposta di bollo per la stipulazione del contratto che l'appaltatore dovrà versare è di € 120,00.

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della Regione Sardegna e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.area.sardegna.it>

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice, saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari.

Le controversie relative alla fase di affidamento della procedura saranno devolute al Tribunale amministrativo regionale competente presso il Foro di Cagliari.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara.